REGOLAMENTO (CE) N. 760/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

recante ottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) L'8 giugno 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 732/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 13).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato

Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle «Persone fisiche»:

1) Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim]. Indirizzo: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 1990/345751 (passaporto libico). Altre informazioni: il nome della madre è Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2) Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data di nascita: 1958. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 87/437555 (passaporto libico). Altre informazioni: coniugato con Sanaa Al-Gamei'i.

3) Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Indirizzo: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 96/184442 (passaporto libico). Altre informazioni: coniugato con Safia Abdul El Rahman (cittadina sudanese).